

Allegato "B"

N. 42541 Rep.

N. 26817 Racc.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione e sede)

E' costituita con sede nel Comune di Roccastrada la Società cooperativa denominata “ORTOFRUTTA GROSSETO – Società agricola Cooperativa.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo:

- la lavorazione, conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti orticoli-floricoli-frutticoli ed agro alimentari in genere conferiti dai soci al fine di consentirne il loro collocamento sul mercato

alle migliori condizioni economiche possibili;

- la valorizzazione di tutte le produzioni agricole dei soci; in tale contesto la cooperativa potrà promuovere la programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti;
- la protezione e diffusione della cultura locale e contadina anche attraverso la promozione dei prodotti tipici con particolare attenzione al legame esistente tra la produzione ed il territorio,
- la fornitura prevalentemente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Nella gestione dei rapporti mutualistici la società è obbligata a rispettare il principio di parità di trattamento.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. e di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 228/2001, utilizzando prevalentemente prodotti dei soci ovvero fornendo prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Particolarmente la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- a) la vendita in comune dei prodotti conferiti dai soci;
- b) provvedere alla commercializzazione, sia sul mercato nazionale che estero dei prodotti orticoli, floricoli e frutticoli conferiti dai Soci e

dei prodotti agro-alimentari, sia direttamente che mediatamente;

c) creare un marchio che identifichi i prodotti e ne evidenzi la qualità e l'origine;

d) effettuare la programmazione delle produzioni e della commercializzazione attraverso la quale attuare la valorizzazione economica dei prodotti;

e) distribuire tra i soci conferenti in proporzione alla quantità e qualità dei prodotti conferiti, il ricavato della vendita dei prodotti medesimi, dedotti i costi e le spese sostenute;

f) promuovere e costituire società di commercializzazione e valorizzazione, partecipando anche direttamente, per fini più vasti come la razionalizzazione commerciale e distributiva dei prodotti;

g) realizzare o comunque acquisire in proprietà, in locazione o in comodato, terreni, impianti e stabilimenti per la lavorazione, la manipolazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, nonché locali, magazzini spacci negozi di vendita e all'ingrosso e al dettaglio idonei e necessari alla conservazione, manipolazione, commercializzazione dei prodotti medesimi. La cooperativa potrà usufruire di ogni facilitazione legislativa presente o futura al fine della valorizzazione e commercializzazione dei prodotti. L'acquisizione di terreni potrà essere finalizzata anche all'impianto di colture sperimentali da attuarsi sia in campo che in serra e gestiti sia direttamente che indirettamente ai fini della sperimentazione pratica ed a carattere dimostrativo e divulgativo;

h) la costituzione e la gestione di vivai di piante e di sementi per la

preparazione e propagazione di soggetti refrattari e resistenti a particolari malattie a decorso calamitoso. L'identificazione, caratterizzazione e propagazione della specie e varietà di prodotti ortofloro-frutticoli che l'esperienza dei produttori ed il giudizio degli organi di studio e sperimentazione riconoscono meglio rispondenti ai fattori agrari delle diverse zone territoriali di coltivazione ed alle esigenze del consumo;

i) organizzazione della difesa delle colture orto-floro-frutticole dalle avversità di origine fitopatologica (parassiti, animali e vegetali o dell'ambiente (gelate, grandinate, ecc. ecc.) mediante assistenza ai soci, anche secondo i suggerimenti e gli indirizzi degli organi tecnici ufficiali, avvalendosi al riguardo degli eventuali contributi stabiliti dallo Stato, Regioni o altri Enti. Potranno essere, altresì, stabilite, convenzioni con idonei istituti di ricerca e sperimentazione operanti nel settore orto-floro-frutticolo;

j) acquistare, produrre e cedere ai Soci: piante, piantine, sementi, materiali, attrezzature, mezzi strumentali, concimi anticrittogamici, antiparassitari e quanto utile alle produzioni orto-floro-frutticole in particolare;

k) consentire ed organizzare il risparmio sociale;

l) il compimento di tutte quelle attività dirette alla valorizzazione delle risorse aziendali.

La cooperativa si propone inoltre di assistere i soci in tutto ciò che può concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura agli stessi di beni e servizi ed ogni altra attività nell'inte-

resse dei Soci, ai fini del miglioramento delle produzioni agricole nonchè di condurre terreni di proprietà della Cooperativa o in affitto o ottenuti in uso, a qualsiasi titolo.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, per tal fine anche emettendo azioni di partecipazione cooperativa; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà tra l'altro:

1. assumere partecipazioni, anche totalitarie, in società o enti necessari ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico;
2. assumere impegni, nei confronti di terzi per conto dei propri Soci ivi compreso il rilascio di garanzie, quando ciò sia richiesto a vantaggio dei Soci medesimi e senza pregiudizio alcuno per l'interesse della Società;
3. acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonché contrarre mutui e compiere ogni altra operazione di carattere finanziario;
4. ricevere prestiti da soci secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività

sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale, nei modi previsti dall'articolo 2521 ultimo comma del Codice Civile;

5. fare e ricevere finanziamenti nell'ambito di operazioni di tesoreria accentrata da e nei confronti di società controllate, collegate, o sottoposte a comune controllo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Tutto ciò in via strumentale all'oggetto principale e con espressa esclusione di tutto ciò che per legge è riservato a determinati soggetti o categorie di soggetti. Sono pertanto escluse le attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

La società, nell'interesse dell'agricoltura della zona di influenza della Società Cooperativa, potrà promuovere e sostenere iniziative idonee alla migliore organizzazione della agricoltura della zona.

Al fine di meglio conseguire gli scopi sopra elencati, la Società può aderire a organismi rappresentativi a carattere provinciale, regionale o nazionale.

Qualora le produzioni conferite dai soci non fossero sufficienti per quantità e/o qualità, ai fabbisogni commerciali della cooperativa ed alla migliore utilizzazione tecnico-economica degli impianti sociali, il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la natura antispeculativa della Cooperativa potrà acquistare, ove del caso, prodotti orto-floro-frutticoli ed agro-alimentari sul mercato nazionale ed estero, privilegiando i rapporti con cooperative ed organizzazioni di produttori orto-floro-

frutticoli riconosciuti dallo Stato Italiano e dalla Comunità Economica Europea, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2513 lettera c) del Codice Civile.

Nell'ambito dei suoi fini istituzionali, anche in qualità di organizzazione di produttori, la cooperativa potrà provvedere alla formulazione di programmi per la disciplina, la concentrazione, il potenziamento, la valorizzazione delle produzioni e del mercato, curandone l'attuazione anche emanando regolamenti e disciplinari vincolanti per i soci in materia di produzione e commercializzazione, al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate.

La società promuove proprie linee di produzioni biologiche, programmi di rintracciabilità, accordi interprofessionali, marchi di qualità dei prodotti richiedendone l'iscrizione negli appositi elenchi aventi a tutela e promozione i prodotti medesimi, nel quadro dei generali orientamenti dell'economia regionale, nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell'Unione Europea.

Qualora espliciti l'attività di "Organizzazione di produttori" allo scopo di conseguire con ciò una effettiva concentrazione della produzione dei soci ad essa aderenti, la cooperativa potrà provvedere direttamente o in nome e per conto degli aderenti stessi all'effettiva immissione sul mercato delle produzioni sociali, attenendosi alle relative disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed adempiendo a tutti i conseguenti obblighi, ivi compresi gli obblighi a carico dei soci.

La disciplina degli impegni e le modalità di conferimento dei prodotti, nonché la loro classificazione, saranno determinate da apposito regola-

mento interno che sarà approvato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma del Codice Civile. Il Regolamento interno, previsto dal precedente comma, potrà prevedere anche norme per l'incremento del capitale sociale e per l'autofinanziamento della Cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 127/1971 e successive modificazioni ed integrazioni.

I prodotti dovranno essere raccolti razionalmente e consegnati sani, mercantili, nelle condizioni di maturazione più idonee per la manipolazione, lavorazione e collocamento; essi verranno classificati alla consegna, da personale della Cooperativa, secondo criteri fissati nel regolamento interno o stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare all'inizio di ogni campagna, ovvero con riferimento a periodi infrannuali, la misura degli acconti da corrispondere ai soci sulle produzioni conferite.

Al termine di ogni gestione, il Consiglio di amministrazione, determinerà il valore di liquidazione di ogni prodotto in conformità a quanto previsto al punto e) del presente articolo e secondo la classificazione attribuita ai prodotti conferiti.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci gli imprenditori agricoli titolari di coltivazioni orto-floro-frutticole ed i produttori agricoli in genere:

imprenditori a titolo professionale, coltivatori diretti, conduttori di aziende agricole in genere, siano essi persone fisiche o giuridiche, Enti, Cooperative e loro Consorzi.

Altresì possono essere scritti tra i Soci Enti pubblici o privati, che operano per lo sviluppo della agricoltura; inoltre, potranno essere Soci le Cooperative agricole di qualsiasi altro settore di attività, siano esse di primo grado o di grado superiore, purchè il vincolo sociale sia strumentale al raggiungimento delle proprie finalità

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Sono ammessi soci elementi tecnici ed amministrativi nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione .

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo

nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile .

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione dei soci cooperatori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione .

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- (a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e la cittadinanza e la partita IVA o il codice fiscale;
- (b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- (c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- (d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- (e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell' art. 42 del presente statuto;
- (f) l'attività professionale svolta nel settore dei prodotti agricoli orto-floro-frutticoli ed agro-alimentari, in Italia o in Paese appartenente alla Comunità Economica Europea;
- (g) la dichiarazione di possedere o non possedere la qualifica di I.A.P;
- (h) l'ubicazione ed estensione dei fondi agricoli dai quali provengono le produzioni allegando estratto catastale e planimetria;
- (i) di obbligarsi a conferire la totalità delle produzioni orto-floro-frutticole annuali o poliennali inpegname al conferimento, indicando il quantitativo medio presumibile delle produzioni (eventuali deroghe potranno essere di volta in volta autorizzate dal Consiglio di amministrazione);
- (j) di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non avere interessi concorrenti o contrastanti con quelli della Cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) , e), f), g), h) ed i) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale e la nazionalità;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda se necessario;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) la dichiarazione di possedere o non possedere i requisiti previsti

dalla legge 99/2004 affinché la società si possa considerare I.A.P.;

- e) elenco dei soci e impegno di conferimento che questi hanno nei confronti della Società;
- f) ettaraggio posseduto dal solidalizio o dai propri Soci, investito a prodotti orto-floro-frutticoli e agro-alimentari;
- g) copia dell'ultimo bilancio approvato e situazione finanziaria non anteriore a 3 mesi;
- h) certificato di iscrizione all'Albo delle Cooperative ;
- i) certificato di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese.

L'aspirante socio deve altresì dichiarare di assumere i seguenti obblighi:

- di conferire solo prodotti che derivano dalla coltivazione dei fondi impegnati al conferimento escludendo quelli provenienti da atti di commercio;
- di sottomettersi ad eventuali controlli disposti dal Consiglio di amministrazione in ordine alla qualità, quantità e provenienza dei prodotti impiegati al conferimento;
- di impegnarsi ad accettare le delibere del Consiglio di Amministrazione che fissino, se del caso, una trattenuta sul valore dei conferimenti da destinare all'incremento della propria partecipazione al capitale sociale fino al limite stabilito dalla Legge.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci .

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati .

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori ;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Al socio che non consegna i prodotti per i quali si è impegnato a conferire oppure provveda, in quantità minore, salvo casi di forza maggiore, riconosciuti validi dal Consiglio di amministrazione, sarà addebitato un importo corrispondente alla quota di spese di lavorazione e generali, ammortamenti compresi, che avrebbero dovuto gravare sul quantitativo del prodotto oggetto della lavorazione e/o del conferimento.

In attesa della chiusura delle singole gestioni, per il calcolo definitivo della quota di addebito al socio inadempiente, potrà essere addebitata una quota provvisoria corrispondente al 20% (ventipercento) del valore di mercato del prodotto non conferito o non lavorato.

Nessun socio può consegnare sotto proprio nome prodotti di terzi. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione, fermo restando per i Soci l'obbligo di cui al precedente articolo 7 lettera h), di opportunamente contingentare i conferimenti quando particolari circostanze non consentono il ricevimento, la lavorazione e commercializzazione dei prodotti impegnati.

E' fatto obbligo al Socio di dichiarare alla Cooperativa, secondo il calendario deliberato dal Consiglio di Amministrazione quale superficie di terreno intende investire o reinvestire per ogni singola coltura, i cui prodotti sono impegnati al conferimento.

E' fatto obbligo al socio di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relativamente a quanto dichiarato alla lettera h) dell'art. 7,

nonchè la vendita della proprietà, la cessione delle conduzioni, la stipula di nuovi contratti di affittanza, con partecipazioni, ecc. che si sono verificati nei fondi sui quali sono realizzate le produzioni impegnate con la cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio :

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, particolarmente perchè nell'impossibilità permanente e definitiva di conferire le produzioni, per causa di forza maggiore.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devo-

no darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 42.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda .

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti o dichiarati in sede di ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o delle somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; la Cooperativa ha diritto di trattenere, a risarcimento dei danni subiti e nel loro limiti, le somme da essa dovute al socio, a qualsiasi titolo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno; la Cooperativa ha diritto di trattenere, a risarcimento dei danni subiti e nel loro limite le somme da essa dovute al socio, a qualsiasi titolo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;

e) che svolga o tenti di svolgere imprese in concorrenza con quella della Cooperativa;

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio che, nonostante formali sollecitazioni o diffide;

f) non effettui, senza il giustificato motivo, i conferimenti dei quantitativi dei prodotti impegnati;

g) venga condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

h) sia dichiarato fallito o si trovi in liquidazione volontaria o coatta amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve senz'altro escludere il socio che, senza giustificati motivi, si renda inadempiente agli obblighi di conferimento per due annate consecutive, non consegnando i prodotti o conferendo una quota inferiore di $1/3$ (un terzo) dei quantitativi

impiegati. I soci esclusi rimangono vincolati fino al termine dell'esercizio per gli impegni assunti in base all'articolo 7 lettera h).

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell' art. 42 , nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall' art. 42 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c) , la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comun-

que, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo , ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso .

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio , gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità

e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della

prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto .

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto .

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto .

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 .

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse ;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunera-

zione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari ;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi quelli che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari .

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile , ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine mi-

nimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione

cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione coo-

perativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 23 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni ciascuna del valore nominale di Euro 103,29 (centotré virgola ventinove). Le azioni complessivamente detenute da

ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La società ha facoltà di non emettere azioni ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile.

Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, previa redazione dell'inventario.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nell'ipotesi che una parte della produzione, nel corso dell'esercizio, rimanga invenduta il Consiglio di amministrazione può deliberare che il corrispettivo di una quota di produzione proporzionale al conferimento di ciascun socio sia determinato al termine dell'esercizio

nel quale tali prodotti saranno venduti.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima ;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente ;**
- e) ad eventuali dividendi a favore dei soci sovventori (finanziatori) ed a favore delle azioni di partecipazione cooperativa, nella misura prevista ai precedenti articoli 19-21;**
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari che, se emessi a favore di soci cooperatori, non può superare la misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.**

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunere-

rare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

E' in ogni caso fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

Art. 27 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma del Codice Civile.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'Organo di Revisione legale dei conti, se nominato.

Art. 29 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risul-

tante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci), ovvero pubblicato sulla cronaca locale di un quotidiano almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (*nella sede sociale o altrove purché in Italia*), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato .

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le

azioni medesime;

- 5) procede alla nomina degli Amministratori;
- 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 8) approva i regolamenti interni ;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta .

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri

argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto .

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le decisioni relative al cambiamento dell'oggetto sociale o allo scioglimento anticipato, l'assemblea delibera validamente con il voto favorevole di 3/5 dei soci presenti o rappresentati.

Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 33 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto , qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-

mente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci .

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano alla propria impresa .

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri da 7 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci

cooperatori persone giuridiche .

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica .

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega .

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di amministrazione potrà procedere pure alla nomina di un Direttore Generale determinandone le competenze.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte

nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica .

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministra-

tori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi .

Agli Amministratori spetta comunque il rimborso delle spese dagli stessi sostenute per l'esercizio della propria carica.

L'assemblea può prevedere inoltre che agli Amministratori vengano attribuiti dei "Gettoni di Presenza".

Art. 40 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due sup-

plenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. . La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 41 bis (Funzioni e poteri)

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2409 bis del codice Civile l'assemblea può attribuire la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale; in tal caso lo stesso sarà composto integralmente da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429

c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente del Collegio Sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 41 ter (Revisione legale)

Qualora lo deliberi l'assemblea o sia obbligatorio per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del C.C. e del D. Lgs. 39 del 27 gennaio 2010.

L'assemblea, su proposta motivata del Collegio dei sindaci, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al Revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 42 (Clausola arbitrale)

Fatta eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del P.M., tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, saranno devolute all'esclusiva decisione di un Collegio arbitrale.

Il Collegio sarà nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione

della Camera di Commercio di Grosseto sempre secondo le previsioni dello Statuto-Regolamento della stessa.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente clausola, l'arbitrato si svolgerà secondo lo Statuto-Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto.

Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto con lodo impugnabile.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli

successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.ti: ALFREDO MADIA

ANTONIO ABBATE

